Accordo settoriale sul PET riciclato svizzero

Preambolo

1. Parti interessate

Il presente accordo quadro viene stipulato tra l'associazione Verein PRS PET-Recycling Schweiz (di seguito denominata PRS), i corrispettivi soci (rappresentati da PRS) e le aziende Poly Recycling SA e RecyPET AG (di seguito denominate «imprese di riciclaggio»). Sebbene PRS figuri come parte contraente del presente accordo quadro decade per essa qualsiasi obbligo giuridico, in particolare l'obbligo di ritiro. Lo scopo del presente accordo quadro è quello di assicurare la fornitura di fiocchi e granuli di PET riciclato di alta qualità ai membri dell'associazione nonché garantire una migliore pianificabilità per tutte le parti coinvolte.

2. Concetto

La quantità di PET riciclato che un socio può – ma non deve – acquistare dalle imprese di riciclaggio viene calcolata in base al punto 3 (quantità prevista).

Per quanto concerne la quantità annua ordinata in maniera vincolante è tollerato, senza obbligo di compensazione, un quantitativo di approvvigionamento inferiore fino al 10 %. Se il quantitativo di approvvigionamento inferiore supera tale soglia tollerabile, per l'eccedente quantitativo di approvvigionamento inferiore è dovuta una compensazione ai sensi del punto 9. L'impresa di riciclaggio e il socio possono concordare nei propri contratti un obbligo di compensazione più articolato. Quantitativi ordinati ma non ritirati possono essere venduti dall'impresa di riciclaggio ad altri soci o a terzi.

3. Assegnazione

L'assegnazione delle quantità di PET riciclato ricavate nel riciclaggio avviene in proporzione ai volumi di vendita dichiarati dai soci a PRS in Svizzera, i quali utilizzano bottiglie di PET per l'imbottigliamento delle bevande. La base è costituita dalle quantità vendute dichiarate, ogni anno civile, dai soci a PRS, differenziate per colore della bottiglia (dichiarazione del Contributo di riciclaggio anticipato). La quota di mercato di ciascun socio per segmento cromatico determina il diritto alla corrispondente quantità di PET riciclato. Ad esempio: se la quota di vendita di un socio ammonta al 7 % di tutte le bottiglie trasparenti, esso avrà diritto al 7 % del disponibile PET riciclato trasparente.

Se, nell'anno precedente, un socio non ha dichiarato alcun volume di vendita di bevande contenute in bottiglie in PET, l'assegnazione per l'anno successivo viene effettuata sulla base dei volumi di vendita attualmente dichiarati e di una corrispettiva proiezione.

La quantità determinata in base a tale cifra costituisce la quantità prevista per ogni socio.

4. Quantità d'ordinazione vincolanti

I quantitativi di PET riciclato ordinati dai soci considerando la relativa quantità prevista in base al punto 3 sono vincolanti e vengono forniti dall'impresa di riciclaggio conformemente a un contratto di compravendita scritto da controfirmare, stipulato tra il socio e l'impresa di riciclaggio.

Le parti contraenti adottano nel contratto di compravendita le disposizioni contenute nel presente accordo quadro. Per il resto sono libere di definire i termini del contratto stesso, nel quale le parti stabiliscono, in particolare, i quantitativi, i prezzi, il livello qualitativo del PET riciclato, le modalità di ordinazione, le responsabilità e le condizioni di pagamento. Riduzioni susseguenti riguardo alle quantità ordinate dal socio sono ammesse solo per ragioni oggettive – tra cui figurano:

- Non previsto e attestato calo nelle vendite per il socio sul mercato svizzero > 10 %
- Cambiamenti dovuti a disposizioni normative
- Eventi riguardanti la produzione o la catena di approvvigionamento non imputabili al socio stesso
- Attestati problemi qualitativi in relazione al materiale (l'impresa di riciclaggio ha il diritto di sostituire il materiale entro 30 giorni lavorativi)

Motivi legati al prezzo o all'approvvigionamento non giustificano una riduzione susseguente della quantità ordinata. Le ragioni oggettive vanno documentate e attestate nei confronti dell'impresa di riciclaggio (per ogni anno di approvvigionamento).

5. Ordine trimestrale e consegna

Il socio deve ordinare, in maniera vincolante, i quantitativi trimestrali presso l'impresa di riciclaggio al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del trimestre. L'impresa di riciclaggio conferma la fornitura sulla base della disponibilità delle balle e, alla fine di ogni trimestre, comunica al socio e a PRS le esatte quantità di approvvigionamento rispetto ai quantitativi ordinati. PRS tratta tali informazioni in maniera riservata.

6. Approvvigionamenti di prova presso altre imprese di riciclaggio

Per favorire la competitività tra le imprese di riciclaggio vengono incentivati espressamente approvvigionamenti di prova da parte dei soci presso altre imprese di riciclaggio.

PRS sostiene, una tantum, il socio nell'approvvigionamento di prova con un importo massimo di CHF 10'000 per coprire una parte della spesa a carico del socio direttamente collegata alla prova, in particolare per qualificazione, campionatura e conversioni legate alla produzione. Il socio informa preventivamente PRS in merito al relativo approvvigionamento di prova – specificamente data, durata e quantità.

L'impresa di riciclaggio mette gratuitamente a disposizione del socio il materiale di prova nelle quantità abituali per lo svolgimento di simili prove e si accerta che siano stati

predisposti i necessari requisiti tecnici per poter svolgere quotidianamente rispettivi test qualitativi.

7. Tetto massimo per garantire la qualità

Per garantire, a lungo termine, il rispetto dei requisiti necessari in termini di materiale e qualità riguardo alle bottiglie per bevande in PET è indispensabile un'aggiunta limitata di PET vergine. Sulla base dello studio «Closing the PET loop. What are the long-term prospects for recycled PET in beverage bottles?» [1] condotto da sus.lab del Politecnico federale di Zurigo, una quota stabilmente molto elevata di PET riciclato in maniera meccanica nel corso di diversi cicli può comportare una riduzione nella qualità.

Per tale motivo, l'attuale percentuale di PET riciclato in maniera meccanica – indipendentemente dalla provenienza – può ammontare, per quanto concerne l'intero ventaglio di prodotti realizzati dal socio in Svizzera, al massimo al 75 %. Per poter reagire a cambiamenti e riuscire ad adeguare tale tetto massimo viene effettuato un monitoraggio costante. L'adeguamento del tetto massimo andrebbe attestato e comunicato con un preavviso di almeno 12 mesi.

Tale tetto massimo ha lo scopo di garantire, a lungo termine, un ciclo del PET efficiente e di alta qualità. Questa limitazione vale esclusivamente per bottiglie prodotte in Svizzera. Importazioni o bottiglie prodotte all'estero ne sono escluse. Tale limitazione entrerà in vigore nel 2027 e sarà introdotta definitivamente entro il 2028.

8. Prezzi

Tramite un modulo d'ordine, PRS comunica ai soci i prezzi attuali applicati dalle imprese di riciclaggio per la qualità standard del PET riciclato svizzero. I prezzi definitivi per la qualità specifica per i singoli soci vengono stabiliti, in maniera bilaterale e completamente libera, nei propri contratti dall'impresa di riciclaggio e dal socio, i quali possono concordare costi aggiuntivi legati alle specifiche e supplementi variabili per i costi energetici.

9. Compensazione

Se il quantitativo di approvvigionamento inferiore di un socio supera la soglia tollerabile fissata al 10 % in base al punto 2, per ogni tonnellata del quantitativo di approvvigionamento inferiore che supera tale soglia tollerabile il socio si impegna a versare all'impresa di riciclaggio una quota compensativa del 16 % del prezzo d'acquisto concordato. Se sussiste una ragione oggettiva ai sensi del punto 4, la compensazione per il quantitativo interessato da tale motivo oggettivo viene meno. La compensazione copre i costi aggiuntivi che maturano per l'impresa di riciclaggio in seguito al mancato ritiro, in particolare:

- Costi aggiuntivi per stoccaggio e movimentazione

1 Fonte: «Closing the PET loop. What are the long-term prospects for recycled PET in beverage bottles?» sus.lab Politecnico federale di Zurigo

- Perdita di valore dovuta a una commercializzazione ridotta o limitata (ad esempio, da idoneo a non idoneo all'uso alimentare)
- Onere amministrativo aggiuntivo

Ai fini del calcolo della compensazione, le variazioni nel corso di un anno civile vengono saldate. Quantitativi di approvvigionamento inferiori durante un trimestre possono così essere compensati attraverso quantitativi di approvvigionamento superiori nei trimestri susseguenti nello stesso anno civile. La compensazione viene fatturata dall'impresa di riciclaggio al socio a cadenza annuale.

La compensazione ai sensi del punto 9 è, in tutti i casi, dovuta solo se il prezzo del PET vergine secondo l'indice ICIS al termine del trimestre in questione si attesta al di sotto del prezzo del PET riciclato nella qualità ordinata conformemente al contratto di compravendita stipulato.

Organizzazione

10. Certificazione Swiss R-PET

PRS invita i soci che impiegano PET riciclato svizzero a richiedere la certificazione in base allo Swiss R-PET Label che attesta la quota di PET riciclato svizzero nelle bottiglie per bevande in PET, garantendo che il PET riciclato sia un prodotto elvetico, la cui produzione – specificamente raccolta, cernita e trasformazione in PET riciclato – avvenga interamente in Svizzera.

11. Governance

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, PRS redige – sulla base delle comunicazioni da parte delle imprese di riciclaggio – rapporti trimestrali sulle quantità ordinate e ritirate. PRS verifica, almeno una volta all'anno insieme ai rappresentanti dei soci e delle imprese di riciclaggio, le disposizioni contenute nel presente accordo in riferimento alla loro efficacia e applicabilità pratica. In caso di necessità possono essere proposti adeguamenti all'accordo. Per valutare l'efficacia dell'accordo settoriale, PRS analizza regolarmente indicatori pertinenti, in particolare i quantitativi ordinati e ritirati nonché gli scostamenti che ne derivano. Dati e informazioni aziendali vengono trattati da PRS in maniera strettamente riservata. Nei confronti degli altri soci e delle altre imprese di riciclaggio, i dati analitici vengono sempre resi pubblici solo in forma aggregata.

12. Conciliazione

In caso di divergenze di opinione tra i soci, le imprese di riciclaggio e/o PRS relativamente all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, prima di avviare un arbitrato ai sensi del punto 13 ciascuna parte interessata può contattare l'organo di conciliazione.

L’organo di conciliazione è composto da tre persone. Il socio interessato e PRS designano ciascuno un rappresentante. I due rappresentanti designati eleggono congiuntamente una persona esterna indipendente che agisce da Presidente dell’organo di conciliazione. Il Presidente non deve avere alcun legame di interesse né conflitto di interessi in relazione alla fattispecie oggetto di valutazione.

Il ricorso all’organo di conciliazione richiede la forma scritta illustrando la fattispecie e i punti controversi. Le parti interessate hanno la possibilità di prendere posizione al riguardo in forma scritta. L’organo di conciliazione può ascoltare le parti interessate e richiedere la documentazione necessaria per la relativa valutazione.

L’organo di conciliazione mira a raggiungere una soluzione consensuale tra le parti – e, dopo la consegna della documentazione necessaria per la relativa valutazione, sottoporrà alle parti, entro un termine di 30 giorni, una corrispettiva proposta risolutiva.

La proposta risolutiva proposta dall’organo di conciliazione non è vincolante per le parti interessate. Qualora non si giunga a un’intesa, le parti possono ricorrere all’arbitrato ai sensi del punto 13. Tutte le informazioni e la documentazione fornite nel quadro della procedura di conciliazione devono essere trattate con riservatezza dalle parti interessate.

13. Diritto applicabile e foro competente

Il presente accordo sottostà al diritto sostanziale svizzero, con esclusione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci. Eventuali controversie e divergenze di opinione derivanti dal presente accordo o a questo connesse, compresa la sua validità, saranno esaminate tramite arbitrato ai sensi del Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale dello Swiss Arbitration Centre. Si applica la versione del Regolamento d’arbitrato in vigore al momento della presentazione della relativa richiesta d’arbitrato. La questione sarà esaminata da un arbitro unico. La sede dell’arbitrato è Zurigo. La lingua dell’arbitrato è il tedesco.